



Milano, 26 giugno 2024
Prot. FB/mm n. 0207/24

Ai Signori Praticanti
PRONTI PER L'ESAME DI STATO 2024
Loro Sedi

Oggetto: esame di Stato anno 2024 per l'abilitazione alla libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.

La presente per comunicare che sulla G.U. n. 51 del 25/06/2024 – 4° serie speciale, è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale relativa alla Sessione d'esame in oggetto.

Si ricorda che sessione d'esame dell'anno 2024 sarà l'ultima alla quale potranno accedere i periti industriali diplomati. Dal 2025 infatti saranno ammessi solo i titolari di una laurea tra quelle indicate dall'art. 5, comma 2, lettera d del D.P.R. n. 328/01.

Ciò premesso, i requisiti per l'ammissione all'esame sono i seguenti (rif.: articolo 2 dell'Ordinanza):

- 1) alla sessione d'esame sono ammessi i candidati **Periti Industriali** in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "*Tecnologico*", di cui decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che alla data di presentazione della domanda:
 - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 137/12, secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso Decreto, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E; lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del DPR 137/2012



- abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del DPR 137/2012
- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del DPR 137/2012
- abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17
- abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; ; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del DPR 137/2012



- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'Ordinanza, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore – I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati
 - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'Ordinanza, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. - di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
- 2) Alla sessione d'esame sono ammessi, altresì, i candidati **Periti Industriali Laureati** in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:
- diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente Ordinanza
 - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella **D**, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015



- lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella **E** allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.
- 3) Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame (ovvero il 25 novembre 2024).
- L'Ordine, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

PROMEMORIA

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – ART. 6 DELL'ORDINANZA

I candidati devono presentare la domanda entro e non oltre il termine perentorio di

giovedì 25 luglio 2024

Attenzione: la domanda di ammissione all'esame deve essere intestata e inviata a **Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi - via Jacopo Palma 26 - 20146 Milano** con una delle seguenti modalità:

✓ **tramite PEC** (Posta Elettronica Certificata) collegiodimilanoelodi@pec.cnpi.it – fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC

oppure

✓ **tramite raccomandata con avviso di ricevimento:** fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione.

Non saranno ammessi all'esame i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, o che siano sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Ordinanza, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.



CALENDARIO DEGLI ESAMI - ART. 3

- giovedì 21 novembre 2024, ore 8.30:** **predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione ai candidati ammessi all'esame**
- martedì 26 novembre 2024, ore 8.30:** **inizio della prova orale.**

PROVA D'ESAME – ART. 3

L'esame consiste in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario sopra riportato.

La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione e i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI), garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario.

Gli argomenti che possono formare oggetto della prova orale sono indicati nell'Allegato **B** riportato sull'Ordinanza Ministeriale pubblicata nonché su argomenti inerenti alla specializzazione del candidato e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.

La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.

I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d'esami ai sensi dell'art. 11, comma 7 del Regolamento.

Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova, sono esclusi dalla sessione di esame.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato è conseguita solo da parte dei candidati che riportano nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.

A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Il Segretario
Per. Ind. Fabio Bonalumi